

corso svolto e che avesse valore di prova concorsuale valida ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, limitatamente alla classe di concorso e/o alla tipologia di posto comune d'insegnamento relativa al titolo di studio posseduto per l'accesso ai suddetti corsi di specializzazione;

le prove d'esame dovrebbero, ad avviso dell'interrogante, essere volte ad accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nel corso di specializzazione svolto, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento e dovrebbero comunque essere stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale verrebbero altresì determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni dell'esame di Stato suddetto, nonché il punteggio da attribuire al relativo risultato di esame, valido come abilitazione utilizzabile per la classe di concorso del relativo titolo di studio, sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso, per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999;

l'interrogante ritiene che tale innovazione dovrebbe applicarsi anche a coloro che frequentano i corsi biennali di specializzazione istituiti limitatamente alle sezioni di scuola primaria, ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975, presso le Facoltà di scienze della formazione delle università italiane, e che si concluderanno improrogabilmente entro il 31 dicembre 2002 —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere in ordine alla questione esposta in premessa. (4-01974)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta orale:

MAURANDI, CABRAS e CARBONI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il 12 ottobre 2001, in una assemblea di lavoratori della società Eurallumina spa di Portovesme (Cagliari), il signor Ottavio Massidda, dipendente della società con la qualifica di quadro e la mansione di capofabbrica, esprimeva grande preoccupazione per i rischi corsi dai lavoratori per effetto di situazioni di insicurezza di parte degli impianti di lavorazione cui egli stesso era addetto;

in particolare il Massidda spiegava che nel gennaio 2001, una relazione del servizio tecnico aveva segnalato l'avvenuta esclusione di un'apparecchiatura di controllo della pressione con il risultato di un aumento della pressione medesima a un livello divenuto critico; in tali condizioni un aumento eccessivo di pressione avrebbe potuto provocare l'esplosione di uno dei serbatoi, con un vero e proprio disastro, derivante da possibile fuoriuscita di soda, anche al di fuori dei recinti dello stabilimento;

l'anomalia verificatasi nel gennaio 2001 — spiegava il Massidda — era stata da lui scoperta solo nel maggio 2001, allorché alcune linee dell'impianto in questione venivano sostituite per manutenzione ordinaria; in quella occasione si poté verificare una riduzione della sezione delle tubature smontate del 40 per cento circa; in seguito al suo personale interessamento veniva a conoscenza dell'esistenza della relazione del servizio tecnico di gennaio, di cui né lui né altri lavoratori responsabili del processo erano stati informati;

fino a quel momento quindi il Massidda e i lavoratori direttamente interessati ignoravano del tutto l'anomalia verificatasi nel gennaio e l'esistenza di una

relazione tecnica al riguardo; le preoccupazioni espresse nell'assemblea dei lavoratori nascevano dal singolare comportamento della Direzione Aziendale che, con una grave sottovalutazione di possibili rischi, non aveva ritenuto di dover mettere al corrente delle condizioni degli impianti né il Massidda nella sua funzione di capofabbrica, cioè di coordinatore dell'attività del settore della produzione in turno, né altri lavoratori addetti all'impianto; e non aveva promosso alcuna attività volta ad esaminare la situazione degli impianti in tutti i suoi aspetti, per quanto riguarda le cause dell'anomalia, i suoi possibili effetti, e le misure da predisporre per evitare rischi per l'incolumità dei lavoratori e per la funzionalità degli impianti;

le preoccupazioni espresse dal Massidda per la singolarità del comportamento dell'azienda venivano condivise dai lavoratori, e le organizzazioni sindacali, dopo l'assemblea del 12 ottobre, chiedevano spiegazioni alla Direzione Aziendale;

per tutta risposta, la Direzione chiedeva spiegazioni al lavoratore, che le forniva regolarmente; in seguito ad esse l'azienda dapprima sospendeva cautelativamente il Massidda, poi gli contestava l'infrazione secondo l'articolo 52 del CCNL dei chimici, e, dopo le giustificazioni da parte del dipendente, ne predispondeva il licenziamento per giusta causa secondo l'articolo 2119 del codice civile;

ad avviso degli interroganti, il lavoratore ha espresso responsabili e giustificate preoccupazioni su fatti già avvenuti e sul comportamento dell'azienda, criticabile in quanto, contravvenendo ad una prassi normale e corretta, non ha messo al corrente i lavoratori direttamente interessati dell'anomalia verificatasi, inducendoli a fare solo preoccupate congetture, in una sede peraltro interna all'ambiente di lavoro e pertanto la misura del licenziamento appare ingiustificata —:

se non ritenga meritevole di particolare attenzione il caso esposto in premessa e quali iniziative voglia adottare a tutela della sicurezza dei lavoratori. (3-00628)

Interrogazioni a risposta scritta:

SANDI e SEDIOLI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

nei prossimi mesi il Parlamento sarà impegnato nella discussione della legge sull'immigrazione;

vi sono state nelle scorse settimane dichiarazioni incoraggianti circa la politica per ciò che riguarda l'inserimento delle cosiddette badanti nella realtà del lavoro regolare italiano, dichiarazioni però messe in forse ogni volta da altrettanti interventi di chiusura ad ogni nuovo ingresso,

molti anziani e famiglie con anziani e disabili a carico seguono questo rimpallo di dichiarazioni con crescente preoccupazione poiché la presenza o meno di una collaboratrice diviene condizione indispensabile per la loro qualità di vita;

in Italia esistono ormai decine di migliaia di lavoratrici immigrate. Solo nel Veneto esse sono 20.000, gran parte donne, delle quali la quasi totalità prive di regolare permesso di soggiorno (talvolta sono in possesso del solo permesso turistico) che, quindi, lavorano in nero, esponendo sia sé stesse che le famiglie che le ospitano ai disagi ed ai pericoli della clandestinità e dell'illegalità;

tali lavoratrici potrebbero ottenere un trattamento, in virtù dell'importanza sociale del loro lavoro particolare, svolto in situazioni di emergenza sociale, come assistenti ad anziani non autosufficienti o malati cronici, spesso presso famiglie di lavoratori, presso pensionati, qualche volta anche benestanti;

il Consiglio regionale del Veneto ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta a risolvere il problema e l'argomento sarà affrontato nella prossima riunione della conferenza Stato-Regioni;

il sistema sociale che si sta delineando non può più fare a meno delle cosiddette « badanti ». Le strutture pubbliche spesso non riescono a farsi carico

degli anziani non autosufficienti o lo fanno a costi altissimi e le famiglie sarebbero fortemente penalizzate. La politica è ormai costretta a dare una risposta all'emergenza;

con una disoccupazione a tasso zero, molte regioni d'Italia possono progredire ancora molto, migliorando i servizi sociali e la sicurezza, evitando il ricorso alla clandestinità per « lavoratori necessari » come è il caso delle badanti, ma non solo;

affrontare il problema dell'assistenza a questi anziani, anche questi sempre più numerosi, è una tappa fondamentale su questo percorso. Tra l'altro la figura della « badante » arricchisce la nostra cultura nel contemporaneo riconoscimento di dignità di lavoratrici a persone che spesso hanno una cultura elevata e una spiccata professionalità —:

se e con quali proposte il Governo intenda risolvere il problema di una regolarizzazione di tutte queste lavoratrici e conferire dignità ad una funzione, ormai da quasi tutti riconosciuta, di grande utilità sociale. (4-01950)

GHIGLIA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive. — Per sapere — premesso che:

l'economia di molti Comuni montani del Piemonte e della Valle d'Aosta gravita attorno alla stagione sciistica invernale;

quest'anno le condizioni meteorologiche hanno fatto registrare un record negativo di assenza di precipitazioni;

gli impianti di innevamento artificiale possono integrare utilmente ma non rimediare completamente alla totale assenza di neve;

le ricadute in termini economico-occupazionale sono state disastrose (impianti di risalita, strutture alberghiere e piccole imprese commerciali hanno già ridotto drasticamente l'offerta di impiego e rischiano di chiudere definitivamente) —:

se sia possibile ipotizzare misure straordinarie di sostegno per quei comuni la cui economia ruota attorno alla ricettività turistica legata agli sport invernali. (4-01965)

LEZZA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

il comma 3 dell'articolo 80 della legge n. 388 del 2000 sancisce che « a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile solo ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa »;

la lettura *sic et simpliciter* del testo legislativo evidenzia che il soggetto beneficiario debba essere un lavoratore dipendente (presso pubbliche amministrazioni o aziende private) al quale è stata riconosciuta una percentuale d'invalidità superiore al 74 per cento (non dice se riconosciuta prima o durante il rapporto di lavoro) e tantomeno fa riferimento ad invalidità riconosciute prima o dopo il 2002;

la norma non può che aver disposto che gli invalidi per qualsiasi causa (civili, del lavoro, INPS, eccetera) con una percentuale di invalidità superiore al 74 per

cento (che è potuta intervenire in qualsiasi momento della vita del lavoratore), titolari di una posizione assicurativa obbligatoria come dipendente pubblico e privato, anche avendo cessato il rapporto di lavoro, possono a domanda, la quale può avere una valenza successivamente al 1° gennaio 2002, richiedere l'accredito figurativo di due mesi per ogni anno di lavoro prestato nella propria vita lavorativa, e quindi anche per periodi anteriori al 1° gennaio 2002;

la norma non ha espressamente stabilito che devono essere presi in considerazione esclusivamente i periodi di lavoro svolto in concomitanza con il requisito sanitario richiesto. Pertanto si deve ritenere che la volontà del legislatore sia stata quella di considerare « tutti gli anni di servizio prestato » (diversamente la legge l'avrebbe specificato esprimendosi « ... per ogni anno di servizio prestato in concomitanza del requisito dell'invalidità... » e non con il solo « ... per ogni anno di servizio prestato... »), anche se non concomitanti con il requisito sanitario, e che la data del 1° gennaio 2002 si riferisca esclusivamente all'inizio del momento temporale in cui il lavoratore può formalizzare, in maniera volontaria, la richiesta del beneficio dell'accredito (diversamente il legislatore avrebbe detto « ... per i periodi di lavoro svolto successivamente al 1° gennaio 2002... è riconosciuto... » e non con il solo « ... a decorrere dal 1° gennaio 2002... è riconosciuto... »);

non si può dare una diversa interpretazione, poiché la norma punta a tutelare il lavoratore dipendente, che ha acquisito delle menomazioni fisiche tali da comportare un alto grado di invalidità e che logicamente nel tempo e nel corso dell'attività lavorativa, è diventato un soggetto a maggiore rischio, con un'accelerazione del logoramento fisico, e che nella logica della tutela gli si può, a propria scelta, consentire di raggiungere prima il diritto alla prestazione, rispetto al lavoratore ancora fisicamente integro;

la circolare informativa INPDAP n. 75 del 27 dicembre 2001, pur rece-

pendo il principio della retroattività del beneficio, ha invece disatteso la volontà del legislatore nella parte in cui asserisce che il beneficio verrà calcolato soltanto sul servizio effettuato a decorrere dal riconoscimento dell'invalidità (ci deve essere dunque concomitanza del servizio e del requisito dell'invalidità) —:

se non ritenga opportuno al fine di evitare gravi danni ai lavoratori invalidi interessati nonché l'instaurazione di un enorme contenzioso, tenuto conto altresì che la norma aveva suscitato una certa attesa nei lavoratori portatori di un alto grado di invalidità, ormai proiettati verso un volontario esodo anticipato dal lavoro, favorendo anche il ricambio l'emanazione di una circolare ministeriale o qualsivoglia altro atto che possa chiarire all'INPDAP ma anche agli altri enti previdenziali, che si apprestano ad emanare le circolari in merito, che il comma 3 dell'articolo 80 della legge n. 388 del 2000 venga applicato concedendo: ai lavoratori sordomuti ed agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata o venga riconosciuta da parte delle Commissioni preposte all'accertamento delle invalidità (invalidità civili, invalidità di guerra, invalidità di servizio, INAIL, eccetera) una invalidità superiore al 74 per cento, vengono concessi, due mesi di contributi figurativi, utili non solo per il diritto alla prestazione pensionistica ma anche ai fini dell'ammontare della stessa, per ogni anno di lavoro effettivamente prestato, fino ad un massimo di sessanta mesi, a partire dall'inizio della carriera lavorativa e per i periodi anche non concomitanti con lo stato di invalidità.

(4-01966)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interpellanza urgente

(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere — premesso che: